



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate

BANKENTOEZICHT

Marzo 2018

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Contesto generale	2
2	Aspetti generali	3
2.1	Ambito di applicazione	3
2.2	Quadro prudenziale generale	3
2.3	Funzionamento delle aspettative di vigilanza	5
3	Definizioni adottate nell'addendum	8
3.1	Definizione di nuove NPE e computo dell'anzianità	8
3.2	Protezione del credito a garanzia delle esposizioni	8
3.3	Definizione di parte garantita e parte non garantita delle NPE	9
4	Aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali	11
4.1	Categorie di aspettative sugli accantonamenti	11
4.2	Quadro dettagliato delle aspettative di vigilanza in termini quantitativi	11

1 Contesto generale

Il 20 marzo 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato le proprie linee guida per le banche in materia di crediti deteriorati (linee guida sugli NPL)¹. Il documento chiarisce le aspettative di vigilanza riguardo all'individuazione, alla gestione, alla misurazione e alla cancellazione degli NPL nel contesto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti in vigore.

Le linee guida rilevano l'importanza di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati² in maniera tempestiva, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari, permettendo agli intermediari di (tornare a) concentrarsi sulla propria attività principale, che in particolare consiste nel finanziamento dell'economia.

Il presente addendum integra le linee guida sugli NPL, precisando le aspettative di vigilanza della BCE nel valutare i livelli di accantonamento prudenziale di una banca per le esposizioni deteriorate³. Come di seguito illustrato nel dettaglio, in questo contesto la BCE valuterà, fra i vari aspetti, il lasso di tempo in cui un'esposizione è stata classificata come deteriorata (ossia la sua "anzianità") nonché le garanzie reali detenute (ove presenti). Le aspettative di vigilanza della BCE definiscono quello che la BCE ritiene un trattamento prudente delle NPE, per evitare che in futuro si accumulino nei bilanci bancari consistenze eccessive di NPE di elevata anzianità e prive di copertura, tali da richiedere misure di vigilanza. L'addendum non sostituisce né inficia alcun requisito regolamentare o contabile vigente.

¹ [Linee guida per le banche sui crediti deteriorati \(NPL\)](#).

² Cfr. sezione 6.6 delle linee guida sugli NPL.

³ In questa sede, così come nelle linee guida sugli NPL, i concetti di "crediti deteriorati" (non-performing loans, NPL) ed "esposizioni deteriorate" (non-performing exposures, NPE) sono considerati equivalenti.

2 Aspetti generali

2.1 Ambito di applicazione

Conformemente alle linee guida sugli NPL, il presente addendum precisa le aspettative di vigilanza della BCE in relazione alle banche significative sottoposte alla sua vigilanza diretta.

Questo documento non è vincolante per le banche, ma funge da base per il dialogo di vigilanza. La BCE valuterà almeno con frequenza annuale qualsiasi divergenza tra le prassi delle banche e le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali esposte in questa sede.

La BCE riferirà le aspettative di vigilanza illustrate nell'addendum alle nuove NPE classificate come tali a partire dal 1° aprile 2018. Tenendo conto delle specificità delle aspettative (cfr. sezione 4.2), alle banche sarà quindi chiesto di comunicare alla BCE qualsiasi divergenza tra le loro prassi e le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali nell'ambito del dialogo di vigilanza SREP, a partire dall'inizio del 2021.

2.2 Quadro prudenziale generale

Come indicato anche al capitolo 6.1 delle linee guida sugli NPL, il quadro prudenziale vigente prevede che le autorità di vigilanza decidano se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) pone in evidenza la responsabilità delle autorità di vigilanza di esaminare i processi interni delle banche per il controllo della gestione del rischio di credito e la valutazione degli attivi, nonché di assicurare che gli intermediari dispongano di accantonamenti sufficienti per perdite su crediti, in particolare sotto il profilo della valutazione delle esposizioni al rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale. Queste tematiche sono trattate nelle relative linee guida, fra cui:

- “Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses” del CBVB (2015) e “Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses” dell’ABE (2017);
- “Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria” del CBVB (2012) e Basilea 2, secondo pilastro (2006).

Più precisamente, rilevano i seguenti articoli della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)⁴.

- In conformità all'articolo 74, le banche sono tenute a dotarsi di *“adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili [...] che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio”*.
- Ai sensi dell'articolo 79, lettere b) e c), le autorità competenti devono assicurare che *“gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori [...] e il rischio di credito a livello di portafoglio”* e che *“l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci”*.
- Inoltre, l'articolo 88 prevede il principio secondo cui l'organo di amministrazione *“deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti”*.
- In base all'articolo 97, paragrafo 1, le autorità competenti devono riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla CRD IV e al regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)⁵. L'articolo 97, paragrafo 3, della CRD IV specifica inoltre che *“... le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti e i fondi propri e la liquidità da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi”*.
- A questo proposito l'articolo 104, paragrafo 1, elenca i poteri che come minimo vanno conferiti alle autorità competenti, incluso quello previsto alla lettera b) di *“chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74”* e quello definito alla lettera d) di *“esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri”*. Ciò trova riscontro anche negli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), che recitano al paragrafo 478, lettera a): le autorità competenti possono richiedere all'ente di *“applicare una specifica*

⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

politica per gli accantonamenti e – ove consentito dalle norme e dai regolamenti contabili – imporre all'ente di aumentare gli accantonamenti”.

Nel quadro dell'attuale regime regolamentare, le autorità di vigilanza devono pertanto determinare se le banche dispongano di metodologie e processi di accantonamento efficaci per poter assicurare l'adeguata copertura dei rischi connessi alle NPE. Inoltre la BCE può “chiedere agli enti creditizi di applicare adeguamenti specifici (deduzioni, filtri o misure analoghe) ai calcoli dei fondi propri qualora il trattamento contabile applicato dalla banca non sia ritenuto prudente dal punto di vista della vigilanza”⁶.


Nell'ambito di questo processo le autorità di vigilanza dovrebbero fornire indicazioni riguardo alle proprie aspettative. L'addendum si inquadra in tale contesto.

2.3 Funzionamento delle aspettative di vigilanza

Le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali illustrate nel presente addendum vanno a integrare le linee guida sugli NPL, precisando i livelli di accantonamento ritenuti prudenti dalla BCE. La figura 1 presenta in sintesi il concetto di accantonamenti prudenziali.

Nel valutare i livelli di accantonamento di una banca per le esposizioni deteriorate, la BCE terrà conto del grado di protezione del credito esistente e della fascia di anzianità delle NPE, che rappresenta un aspetto di primaria importanza. La sezione 3.2 specifica le forme di garanzia o altre tipologie di protezione dal rischio di credito ritenute adeguate dalla BCE in una prospettiva prudenziale. Le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali sono definite nella sezione 4.

Figura 1
Sintesi del concetto di accantonamenti prudenziali



⁶ Cfr. nota 8 della Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Meccanismo di vigilanza unico (COM(2017) 591 final).

Le aspettative prudenziali in termini quantitativi possono essere più rigide rispetto alle norme contabili, ma non le possono contraddire. Qualora il trattamento contabile applicabile non sia ritenuto prudente in una prospettiva di vigilanza, il livello degli accantonamenti contabili è incluso per intero negli elementi di capitale richiesti alla banca per soddisfare le aspettative di vigilanza.

Gli accantonamenti complessivi delle banche ai fini delle aspettative di vigilanza sono costituiti dai seguenti elementi:

1. tutti gli accantonamenti contabili in conformità del principio contabile applicabile, ivi inclusi i potenziali nuovi accantonamenti appostati⁷;
2. la carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese per le relative esposizioni in default ai sensi degli articoli 158 e 159 del CRR e altre deduzioni di CET1 dai fondi propri connesse a tali esposizioni⁸.

Le banche sono incoraggiate a colmare potenziali lacune rispetto alle aspettative prudenziali appostando il massimo livello di accantonamenti possibile in linea con il principio contabile applicabile. Qualora il trattamento contabile applicabile non sia tale da soddisfare le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali, le banche hanno anche la possibilità di rettificare di propria iniziativa il capitale primario di classe 1⁹.

Nel corso del dialogo di vigilanza, almeno con frequenza annuale nel contesto dello SREP, la BCE discuterà con le banche ogni eventuale divergenza rispetto alle aspettative sugli accantonamenti prudenziali definite nel presente addendum.

Nel valutare tali divergenze, la BCE considererà le circostanze specifiche (ad esempio "pulling effect") che possono rendere inappropriate le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali per un determinato portafoglio o una determinata esposizione. Simili circostanze possono includere, ad esempio, una situazione in cui il debitore effettui, in modo verificabile, regolari pagamenti parziali corrispondenti a una frazione significativa dei pagamenti originariamente stipulati per contratto, qualora tali pagamenti consentano il rientro in bonis dell'esposizione¹⁰, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'esposizione scaduta o di un'inadempienza probabile, ovvero una situazione in cui l'applicazione delle aspettative di vigilanza, in combinazione con i requisiti patrimoniali di primo pilastro per il rischio di credito, dia luogo a una copertura superiore al 100% dell'esposizione, oppure qualsiasi altra circostanza rilevante. In questo contesto, ogni solida evidenza relativa a un portafoglio specifico può essere utilizzata per corroborare il dialogo di vigilanza.

⁷ Se rilevante, possono essere incluse anche le cancellazioni parziali effettuate dopo la più recente classificazione a NPE.

⁸ Salvo il caso in cui le altre deduzioni di CET1 si riflettano già nel calcolo della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese.

⁹ Laddove le banche decidano di effettuare di propria iniziativa deduzioni dal capitale primario di classe 1, queste vanno segnalate nel modello COREP C01.00 alla riga 524 "(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR".

¹⁰ Tenendo conto anche del capitolo 4 e della sezione 5.3.3 delle linee guida della BCE sugli NPL.

Nel corso del dialogo di vigilanza la BCE valuterà qualsiasi divergenza tra le proprie aspettative di vigilanza e l'approccio seguito dalle singole banche in materia di accantonamenti. Tale processo potrebbe includere attività di accertamento a distanza, ad esempio approfondimenti da parte dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC) di pertinenza, ispezioni in loco o entrambi gli interventi. L'esito della valutazione di vigilanza sarà preso in considerazione nell'ambito del processo SREP del Meccanismo di vigilanza unico. Se la BCE, avendo tenuto debito conto delle circostanze specifiche presentate da una banca, ritiene che gli accantonamenti prudenziali effettuati non coprano in misura adeguata il rischio di credito atteso, potrebbe considerare l'adozione di una misura di vigilanza di secondo pilastro.

La rilevanza generale dell'addendum deve essere valutata in base al livello di esposizione (data dell'ultima classificazione a NPE e rispettiva anzianità di NPE). Il punto di partenza del dialogo di vigilanza sarà una valutazione svolta al livello di consolidamento applicabile (su base individuale, subconsolidata o consolidata in linea con l'approccio SREP), a cui potrebbe seguire un'ulteriore analisi di vigilanza, se necessario, a un livello più granulare.

3 Definizioni adottate nell'addendum

3.1 Definizione di nuove NPE e computo dell'anzianità

Ai fini del presente addendum le “nuove NPE” sono rappresentate da tutte le esposizioni riclassificate da in bonis a deteriorate in linea con la definizione dell'ABE¹¹ successivamente al 1° aprile 2018, indipendentemente dalla loro classificazione in qualsiasi momento anteriore a tale data.

Nel presente documento si adotta come riferimento l'anzianità delle NPE ai fini dell'applicazione delle aspettative di vigilanza. Per “anzianità delle NPE” si intende il numero di giorni (convertiti in anni) intercorsi dalla data in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata fino alla data di segnalazione o di riferimento rilevante, a prescindere dall'evento che ha attivato la classificazione come NPE. L'anzianità è quindi computata nello stesso modo per le “inadempienze probabili” e le “esposizioni scadute”; di conseguenza, per le posizioni che passano da “inadempienze probabili” a “esposizioni scadute” il conteggio prosegue, non è riavviato. Se un'esposizione rientra in bonis in conformità con le norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) dell'ABE¹² e anche tenendo conto del capitolo 5 delle linee guida sugli NPL, si considererà azzerato il computo dell'anzianità dell'esposizione deteriorata ai fini del presente addendum.

Le esposizioni classificate a NPE e rientrate in bonis anteriormente al 1° aprile 2018 che siano riclassificate come deteriorate dopo tale data sono considerate come nuove NPE ai fini del presente addendum, riavviando cioè da zero il computo dell'anzianità dell'esposizione deteriorata.

3.2 Protezione del credito a garanzia delle esposizioni

Nell'ambito del presente addendum si applicano principi prudenziali per la definizione dei criteri di ammissibilità relativi alla protezione del credito che sono utilizzati per determinare quali parti di NPE siano da ritenersi garantite oppure non garantite e quindi stabilire se tenere conto delle aspettative di vigilanza in relazione alle esposizioni garantite ovvero alle esposizioni non garantite. Ciò si basa sul presupposto che potrebbe essere necessario innalzare il grado di copertura dei rischi qualora il trattamento contabile non sia reputato prudente in una prospettiva di vigilanza, secondo quanto esposto in precedenza.

¹¹ Vi rientrano anche le esposizioni fuori bilancio nonché le NPE detenute dalle filiazioni internazionali di enti significativi. Per le NPE acquistate, le autorità di vigilanza terranno conto delle evidenze emerse dal relativo processo di due diligence.

¹² Bozza finale degli Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures (EBA/ITS/2013/03).


Ai fini di questo addendum, le seguenti tipologie di garanzie o altre forme di protezione dal rischio di credito sono considerate dalla BCE come atte ad assistere interamente o parzialmente le esposizioni deteriorate:

- (a) qualsiasi tipo di garanzia immobiliare;
- (b) altre garanzie reali ammissibili o altre forme di protezione dal rischio di credito che soddisfino i criteri di attenuazione di tale rischio, ai sensi della parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR, indipendentemente dal fatto che gli enti applichino il metodo standardizzato o il metodo basato sui rating interni. In questo modo si assicurano pari condizioni per tutte le banche.

3.3 Definizione di parte garantita e parte non garantita delle NPE

Le aspettative di vigilanza esposte nel presente addendum si basano su una distinzione tra (parti di) NPE garantite e non garantite, come di seguito illustrato.

Figura 2
Metodologia integrata per le nuove NPE nell'ambito di applicazione dell'addendum



In generale le aspettative di vigilanza riguardano tutte le aperture di credito deteriorate, utilizzate e non utilizzate. Tuttavia, possono non essere considerate per le aperture di credito non utilizzate che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore.

Esposizioni interamente non garantite

Ai fini del presente addendum, le NPE si considerano interamente non garantite se non dispongono di una protezione dal rischio di credito in conformità con la sezione 3.2. Tali esposizione sono valutate nel contesto del dialogo di vigilanza sulla base delle aspettative di vigilanza per le esposizioni non garantite come precisato nella sezione 4.

Esposizioni interamente garantite

Ai fini di questo addendum, le NPE si considerano interamente garantite se dispongono di una protezione dal rischio di credito, in conformità con la sezione 3.2, che sia superiore alle aperture di credito, attuali utilizzate e potenziali non utilizzate, del debitore. Tali esposizioni sono valutate nel contesto del dialogo di vigilanza sulla base delle aspettative di vigilanza per le esposizioni garantite come precisato nella sezione 4.

Il valore delle garanzie reali utilizzato dalle banche dovrebbe corrispondere al valore delle garanzie indicato per le esposizioni in conformità con le istruzioni sulle segnalazioni contabili (FINREP) di cui all'Allegato V¹³ alla voce "Garanzie reali e garanzie ricevute", escludendo le garanzie o altre forme di protezione dal rischio di credito non considerate ai fini del presente addendum (cfr. sezione 3.2). Riguardo alla valutazione dei beni immobili, si fa riferimento al capitolo 7 delle linee guida sugli NPL, che definisce le aspettative di vigilanza in proposito, anche con riferimento a scarti di garanzia o rettifiche adeguatamente prudenti.

Esposizioni parzialmente garantite

Una metodologia integrata è prevista per le NPE parzialmente garantite, ossia quelle in cui il valore della protezione dal rischio di credito descritta alla sezione 3.2 non è superiore alle aperture di credito, attuali utilizzate e potenziali non utilizzate, del debitore. Una volta che la banca ha stabilito il valore della protezione dal rischio di credito, l'esposizione andrebbe considerata distinta nei due elementi seguenti.

1. **Parte garantita:** al fine di determinare la quota garantita dell'NPE la banca valuta la protezione dal rischio di credito come indicato in precedenza per le esposizioni interamente garantite. La parte garantita è valutata in conformità con le aspettative di vigilanza per le esposizioni garantite.
2. **Parte non garantita:** quota pari alle aperture di credito, originarie utilizzate e potenziali non utilizzate, meno la parte garantita dell'esposizione. La parte non garantita è valutata in conformità con le aspettative di vigilanza per le esposizioni non garantite.

Per le esposizioni interamente garantite o parzialmente garantite, ci si attende che le banche rivedano regolarmente il valore delle garanzie reali in conformità con le linee guida sugli NPL e che tengano tempestivamente conto di qualsiasi variazione concernente le aspettative sugli accantonamenti. Dato il rischio di esecuzione intrinseco nella realizzazione del valore delle garanzie reali, le banche dovrebbero esaminare con molta attenzione i casi in cui la parte garantita dell'esposizione aumenta nel tempo. Tali casi andrebbero corroborati da solide evidenze che dimostrino la sostenibilità dell'incremento delle valutazioni, come illustrato anche nelle linee guida sugli NPL con riferimento ai beni immobili.

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1443 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

4 Aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali

4.1 Categorie di aspettative sugli accantonamenti

Aspettative di vigilanza per le esposizioni non garantite

Le NPE interamente non garantite e la parte non garantita di NPE parzialmente garantite saranno valutate dalla BCE sulla base delle aspettative di vigilanza definite nella sezione 4.2.

Aspettative di vigilanza per le esposizioni garantite

In base al quadro prudenziale di riferimento, le banche devono poter realizzare la protezione del credito con “tempestività”. Se una garanzia non è stata realizzata dopo diversi anni dalla data in cui l’esposizione sottostante è stata classificata come deteriorata, per il mancato funzionamento dei processi interni della banca o per ragioni che esulano dal suo controllo (ad esempio, i tempi necessari per la conclusione di un procedimento giudiziario), in linea di massima tale garanzia sarebbe ritenuta inefficace e, di conseguenza, l’esposizione dovrebbe essere trattata come non garantita da un punto di vista prudenziale nel contesto di questo addendum. Ciò significa che si considera prudente la copertura completa tramite accantonamenti prudenziali dopo un periodo di diversi anni.

In questo contesto, le NPE interamente garantite e la parte garantita di NPE parzialmente garantite saranno valutate dalla BCE sulla base delle aspettative di vigilanza definite nella sezione 4.2.

Si precisa che le garanzie escusse non rientrano al momento nell’ambito di applicazione dell’addendum. Tuttavia, la sezione 7.5 delle linee guida sugli NPL verte sulla valutazione delle garanzie escusse, anche con riferimento a scarti di garanzia o rettifiche adeguatamente prudenti. Inoltre, l’allegato 7 delle citate linee guida contiene raccomandazioni in materia di comunicazioni all’autorità di vigilanza ed elementi di informativa relativi alle garanzie escusse, compresa una scomposizione per anzianità.

4.2 Quadro dettagliato delle aspettative di vigilanza in termini quantitativi

La BCE valuterà i livelli di accantonamento prudenziale per le nuove NPE, come definite in precedenza, nel corso del dialogo di vigilanza descritto alla sezione 2.3 di

questo addendum, tenendo conto delle aspettative in termini quantitativi sintetizzate nella tavola 1.

Tavola 1

Quadro delle aspettative in termini quantitativi

	Parte non garantita	Parte garantita
Dopo 2 anni di anzianità come NPE	100%	
Dopo 3 anni di anzianità come NPE		40%
Dopo 4 anni di anzianità come NPE		55%
Dopo 5 anni di anzianità come NPE		70%
Dopo 6 anni di anzianità come NPE		85%
Dopo 7 anni di anzianità come NPE		100%

Per evitare un incremento brusco e repentino dei livelli di accantonamento (effetti “cliff edge”), è importante definire un’adeguata progressione nelle aspettative di vigilanza a partire dal momento in cui l’esposizione è classificata come deteriorata. La BCE valuterà pertanto le esposizioni garantite nel contesto del dialogo di vigilanza, sulla base di un percorso lineare a cominciare dal terzo anno.

Queste aspettative sono intese ad assicurare che le banche non accumulino NPE di anzianità elevata a fronte di accantonamenti insufficienti. La BCE ritiene quindi che, per conseguire livelli di accantonamento prudenti, le banche debbano continuare a iscrivere in bilancio gli accantonamenti contabili in linea con le rispettive valutazioni e in conformità con i principi contabili vigenti. Soltanto nell’eventualità che il trattamento contabile applicato da una banca non sia ritenuto prudente dal punto di vista della vigilanza, le autorità di vigilanza possono stabilire misure adeguate valutando caso per caso.

Nel corso del dialogo di vigilanza, ci si attende che tutte le banche comunichino ai rispettivi GVC i livelli di copertura per anzianità delle NPE con riferimento alle esposizioni classificate come deteriorate dopo il 1° aprile 2018. Gli scostamenti dalle aspettative sugli accantonamenti prudenziali definite nel presente addendum saranno quindi attentamente esaminati. Ulteriori dettagli in merito alla procedura saranno forniti con congruo anticipo dai GVC alle banche.

Inoltre, coerentemente con le raccomandazioni formulate nell’allegato 7 delle linee guida sugli NPL, le banche sono altresì incoraggiate a indicare nella propria informativa al pubblico gli accantonamenti per tipologie di attività e per diverse fasce di anzianità delle NPE, data l’importanza di questi elementi per fornire un quadro completo dei loro profili di rischio di credito agli operatori del mercato.

© Banca centrale europea, 2018

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.